



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

N. 23 RG DEL 02/09/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì-DUE el mese di-**SETTEMBRE-**, alle ore **11,15** è convocato per determinazione del Sig. Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del sig. Sindaco **DOTT. DOMENICO MADAFFERI**, in sessione ordinaria e di seconda convocazione il Consiglio Comunale, composto dai sigg.ri:

| <u>N. ORD.</u> | COGNOME E NOME | PRESENTI |
|----------------|-------------------------|----------|
| 1° | MADAFFERI DOMENICO | SI |
| 2° | CELI SANTO | SI |
| 3° | CALI' GIUSEPPE | SI |
| 4° | LAMALFA DANIELE | SI |
| 5° | RIZZO FRANCESCO MICHELE | SI |
| 6° | OLIVA MICHELE | SI |
| 7° | COSTA SALVATORE | SI |
| 8° | MAZZEO EMILIO | SI |
| 9° | BARBALACE FRANCESCO | NO |

Presenti N 8- Assenti N.1

Assiste il segretario Dr. GIOVANNI COSENTINO

Il Sindaco - Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 8 su 12 Consiglieri assegnati al Comune, e su 8 in carica, oltre il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi di legge, pertanto, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona il consigliere Lamalfa Daniele

Di dare atto che alle ore 11,55 i Consiglieri Oliva e Costa in dissenso con l'interpretazione dei consiglieri di maggioranza, sull'approvazione del Regolamento e del successivo Piano Finanziario, abbandonano la seduta consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 02/09/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 02/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02/09/2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.(1400100)-(GU n. 132 del 10-06-2014) - Vigente al:10-06-2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i

quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto legge 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha proceduto all'Ulteriore differimento al 30 settembre 2014;

RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l'anno 2014 con aliquote che consentano di realizzare l'equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la comunità e le spese di funzionamento dell'ente tenendo conto la disciplina normativa per il 2014 è profondamente modificata;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, della riduzione dei trasferimenti statali anche per il 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato;

CONSIDERATO che per gli altri immobili ad uso produttivo, il gettito IMU è riservato allo stato ad aliquota standard dello 0,76%, che i comuni possono solo aumentare fino a 0,3 punti percentuali, ma non ridurre. Che per i terreni agricoli sono stati modificati i moltiplicatori per i beni posseduti e condotti da imprenditori agricoli. Che per l'abitazione principale l'imposizione è limitata ad alcune categorie (A1 A8 A9) e che per quelli della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" gli stessi sono esenti dal 1 gennaio 2014;

RITENUTO, inoltre, anche per l'anno 2014, necessario confermare ai fini IMU i valori medi di riferimento delle aree edificabili stabiliti dal comune di San Ferdinando con deliberazione della Commissione Straordinaria n.43 del 13.03.2010;

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote :

a) Aliquota **4 per mille** per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) Aliquota **10,60 per mille** per:

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

c) Aliquota **8,60 per mille** per:

(per tutti gli altri immobili 2^a casa, attività commerciali etc.)

d) Aliquota **7,60 per mille** per:

(terreni agricoli ed aree edificabili)

VISTO:

- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2013;

Con n. 5 voti a favore e n. 1 astenuto (Mazzeo) su n. 6 Consiglieri presenti e n. 5 votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare le aliquote IMU come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l'equilibrio di bilancio e assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell'ente;

2) Di dare atto pertanto che per l'anno 2014 opereranno le seguenti aliquote:

a) Aliquota **4 per mille** per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e

risiede anagraficamente,

- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) Aliquota **10,60 per mille** per:

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

c) Aliquota **8,60 per mille** per:

(per tutti gli altri immobili 2^a casa, attività commerciali etc.)

d) Aliquota **7,60 per mille** per:

(terreni agricoli ed aree edificabili)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) di **confermare** ai fini IMU, anche per l'anno 2014, i valori medi di riferimento delle aree edificabili stabiliti dal comune di San Ferdinando con deliberazione della Commissione Straordinaria n.43 del 13.03.2010;


4) di **dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014;

6) di **inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;**

7) di **dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

8) **Con n. 5 voti a favore e n. 1 astenuto (Mazzeo) dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.






Deliberazione Di Consiglio Comunale N. 23 Del 02/09/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per come segue ai sensi dell'articolo 54 comma X dello Statuto Comunale e Legge Costituzionale n.3 del 2001.

IL SINDACO - PRESIDENTE
(Dr Madafferi, Domenico)



IL SEGRETARIO GENERALE
(DR Giovanni Cosentino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune, oggi _____, al n. _____ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Addi _____


Il messo Comunale

.....
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- Che, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva;
- che, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

Data _____



IL SEGRETARIO GENERALE
(DR Giovanni Cosentino)



COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Proposta adozione delibera
Prot. n. 6984 del 20/8/2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.(1400100)-(GU n. 132 del 10-06-2014) - Vigente al:10-06-2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la legge del 27/12/2013, n. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014)

considerato che, per come più volte verbalmente informato e fatti salvi gli obblighi di legge, la normativa disciplinante la materia di che trattasi, prevede l'aumento della pressione tributaria nei confronti dei cittadini/utenti che può essere allentata soltanto con la riduzione dei costi da sostenute previsti nel redigendo bilancio 2014;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Salvo diverse determinazione modificative e/o aggiuntive, da adottare in sede di approvazione da parte di codesto Civico Consesso

San Ferdinando, 20/08/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Francesco Mangiaruga)

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 così come modificato dall'articolo 3 del DL 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 20/08/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mangiaruga Francesco)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 20/08/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mangiaruga Francesco)